



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Programma Formazione Associazioni dei Consumatori

**2° Giornata:
Il contratto r.c. auto**

IVASS – ottobre 2019



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI




Programma Formazione Associazioni dei Consumatori

Principi generali

IVASS – ottobre 2019

Servizio Studi e gestione dati

La rilevanza sociale dell'assicurazione r.c. auto



art. 2043 c.c.

(Risarcimento per fatto illecito)

Obbligo di risarcire il danno ingiustamente causato a terzi a seguito di condotta illecita (responsabilità civile)

art. 2054 c.c.

(Circolazione di veicoli)

Obbligo per il conducente di risarcire i danni prodotti dalla circolazione del veicolo
Presunzione responsabilità concorsuale in caso di scontro tra veicoli
Responsabilità solidale cond/propietario (e figure equiparate)

Codice delle Assicurazioni private – (d.lgs. n. 209 del 2005 - entrato in vigore il 1° gennaio 2006)

Art. 122, comma 1: *«I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico».*

L'assicurazione r.c. auto è la copertura assicurativa più diffusa in Italia ed ha la funzione di:

- **garantire il giusto risarcimento alle persone danneggiate da incidenti stradali**
- **tutelare il patrimonio personale e familiare di chi si è reso responsabile dei danni derivanti da un sinistro stradale.**

Art. 122, ulteriori disposizioni:

comma 2: *«L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto».*

comma 3: *«L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334».*

comma 4: *«L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente».*

Impronta pubblicistica

Disciplina specialistica a tutela di danneggiati e assicurati in tema di:

- *risarcimento del danno;*
- *procedure liquidative;*
- *trasparenza delle clausole contrattuali e dei premi applicati;*
- *regime di pubblicità della copertura;*
- *contenuti minimi della copertura (es. massimali)*

Natura negoziale

Disposizioni codicistiche in tema di contratto di assicurazione (art. 165 CAP)

- *artt. 1882 – 1903 (Disposizioni generali);*
- *artt. 1904 – 1918 (Dell'assicurazione contro i danni)*

Principi ispiratori della normativa comunitaria:

- *liberalizzazione del mercato assicurativo;*
- *concorrenzialità*
- *libertà tariffaria*

Conseguenze:

*sui contenuti contrattuali (in gran parte predefiniti)
sul processo di formazione del premio*

Conseguenze di sostenibilità «sistemica»:

Determinazione di premi equi ed accettabili per i consumatori (obbligati ad assicurare il veicolo) che garantiscano al contempo alle imprese assicurative, in regime di concorrenzialità, il fabbisogno necessario per l'adempimento delle prestazioni contrattuali

Elementi che concorrono alla definizione del premio

Veicolo:

Data di immatricolazione e Anno di acquisto

Alimentazione (benzina, gas, metano, elettricità)

Modello e Allestimento del veicolo (cilindrata, KW/cavalli vapore, optional di serie, dispositivi di sicurezza etc.)

Assicurato (proprietario, conducente, contraente)

Tipologia del proprietario (Persona fisica o giuridica o società)

Residenza – Provincia, comune, Cap.

Data di nascita e anno patente (es. conducenti giovani o neopatentati)

Tipo di utilizzo del veicolo (tempo libero o lavoro), **professione della persona assicurata, km percorsi**

Situazione assicurativa pregressa:

Classe CU – meccanismo bonus/malus: classi CU di provenienza e assegnazione

Numero di auto possedute dal nucleo familiare – Legge Bersani: l'acquirente di un veicolo ha diritto ad ottenere la stessa classe di merito di un mezzo circolante e assicurato già in suo possesso o in possesso di un componente del nucleo familiare convivente.

art. 132 CAP (Obbligo a contrarre)

1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente.

Art. 310-bis (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre)

1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.

2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.

Novità di maggior rilievo introdotte dalla L. n. 124/2017 in tema di obbligo a contrarre:

Riformulazione commi 1 e 1-bis.

Riconoscimento di difficoltà operative nella gestione dell'obbligo a contrarre in caso di informazioni non corrette o non veritiere (comma 1-ter).

Indicazioni operative da adottarsi nella fase precontrattuale in caso di informazioni non corrette o non veritiere (comma 1-ter).

Banche dati di settore:

- ❑ Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso l'ACI, registra la proprietà dei veicoli.
- ❑ Archivio nazionale dei veicoli (previsto dal CdS), presso la Direzione Generale della M.C.T.C. contiene
 - i dati relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli (sezione omologazioni),
 - i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche proprietarie (ed equipollenti) dei veicoli (sezione anagrafica),
 - i dati di identificazione ed emanazione delle carte di circolazione (sezione immatricolazioni)
- ❑ Banca dati ATR (Attestati di rischio)
- ❑ Banca dati delle coperture r.c. auto, costituita presso la Direzione Generale della M.C.T.C., alimentata mediante BD SITA ANIA, (in funzione dal 15 ottobre 2015)

Novità introdotta dalla L. n. 124/2017:

Art. 132-bis, «Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione (...), sono tenuti a informare il consumatore (...) sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base (...) mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Mise e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. ».

Ratio della norma: art. 22 DL 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore**

- ❖ divieto di tacita proroga (art. 170-bis CAP);
- ❖ formazione professionale degli intermediari assicurativi per via telematica;
- ❖ possibilità per gli intermediari assicurativi di collaborare tra loro, anche mediante utilizzo dei rispettivi mandati, al fine di garantire piena informativa e trasparenza ai consumatori;
- ❖ nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario.

L'intento della norma: favorire il superamento della segmentazione del mercato assicurativo e di accrescere il grado di libertà dei diversi operatori.

Linea di continuità con quanto previsto dai c.d. decreti Bersani (art. 8 D.L. n. 223 del 2006 e art. 5, comma 1, del D.L. n. 7 del 2007): divieto di clausole di esclusiva tra agente assicurativo e compagnia, in funzione dello sviluppo di reti di plurimandato, modalità di intermediazione più volte auspicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel settore assicurativo .

CONTRATTO BASE: Cos'è

Previsione introdotta con l'art. 22 decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012,

«contratto base» r.c. auto: le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, comprensivo dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»;

ogni impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito *internet*, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo

Chi deve emanarlo:

Decreto del **Ministro dello sviluppo economico**, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative

Finalità:

favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore

TuOpreventivatOre attuale:

servizio gratuito di preventivazione personalizzata dei prezzi RC Auto, reso disponibile ai consumatori attraverso i siti internet del MiSE e di IVASS, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale L. 02/04/2007, n. 40 (ex 2° d. Bersani).

Criticità:

Sistema tecnologicamente datato;

Tempi di risposta;

Macchinosità nel processo di interrogazione/inserimento dati

Limitazioni dell'offerta assicurativa.

Necessità di una revisione dell'applicazione (strutturale e tecnologica) in linea con :

le nuove finalità operative fissate dalla norma (obblighi informativi degli intermediari)

le più evolute esigenze dell'utenza comune a

lo sviluppo dei prodotti offerti dal mercato

Progetto in corso per il **Nuovo Preventivatore pubblico** in vista dell'imminente adozione del Decreto MiSE introduttivo del contratto base con la finalità di:

- ❖ garantire agli intermediari un servizio funzionale ed efficiente per l'adempimento dell'obbligo;
- ❖ consentire ai consumatori di raccogliere e confrontare in modo trasparente ed esaustivo le offerte di **tutte** le compagnie di assicurazione;
- ❖ ottimizzare e aggiornare dal punto di vista tecnologico le funzionalità del servizio

Compiti di IVASS:

adottare le disposizioni attuative della nuova applicazione

definire le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.

art. 132-ter (inserito dalla L.124/2017) introduttivo di sconti obbligatori:

- Ispezione preventiva del veicolo;
- Scatola nera o equivalenti;
- Meccanismi di rilevazione del tasso alcolemico

modalità di applicazione degli sconti obbligatori

Regolamento IVASS n. 37/2018: definisce criteri e modalità (nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio) per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori.

L'impresa verifica, per gli ultimi tre anni, la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del premio puro, calcolato in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa, per l'insieme dei contratti che prevedono una delle tre clausole

La diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti che prevedono una delle tre clausole e coloro che non rientrano in tale casistica costituirà la base di calcolo per individuare la percentuale di sconto da applicare

In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche l'impresa utilizzerà dati e statistiche di mercato.

Scatola nera o equivalenti: Iter normativo

Decreto MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) di concerto col MiSE dovrebbe sancire quali sono questi dispositivi fissando i requisiti funzionali minimi che garantiscono l'utilizzo dei dati ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri;

Art. 145-bis (inserito dalla L.124/2017) che definisce il valore probatorio delle c.d. scatole nere richiamando la legge 27/2012:

Decreto MiSE sentito il Garante per la privacy, deve definire uno standard tecnologico comune per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dalle scatole nere al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni;

Regolamento IVASS: di concerto con il MiSE e il Garante per la privacy deve definire le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici, delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati (caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato, già dotato di scatola nera, di un contratto assicurativo con un'impresa diversa da quella precedente, e/o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa)

art. 132-ter (inserito dalla L.124/2017) c.d. sconti obbligatori aggiuntivi

Prerequisito: Installazione Scatola nera o equivalenti da applicare

ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato che non abbiano provocato sinistri negli ultimi 4 anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, una scatola nera o un dispositivo equivalente.

Le province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato sono indicate in una lista definita dall'IVASS, aggiornata con cadenza almeno biennale

Regolamento IVASS n. 37/2018: definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo:

l'impresa confronta, per gli ultimi tre anni, i premi puri registrati nelle province elencate nella lista di cui sopra (All. 1 al Reg.), con il premio puro relativo al complesso delle province non elencate

lo sconto percentuale aggiuntivo da praticare in ciascuna provincia individuata nella lista dovrà essere in linea con la differenza percentuale media, se positiva, rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle province di cui alla lista e il premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nel complesso delle province non elencate

In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.

art. 132-ter (inserito dalla L.124/2017) Ulteriori previsioni

- ❑ Gli sconti obbligatori (comma 1) e gli sconti obbligatori aggiuntivi (comma 4) praticati dall'impresa si applicano ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere
- ❑ Le imprese evidenziano in sede di preventivo e nel contratto lo sconto applicato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
- ❑ Ogni impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione
- ❑ Viene previsto un continuo monitoraggio (affidato ad IVASS) sull'andamento dei premi per verificare che lo sconto obbligatorio aggiuntivo garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito
- ❑ I costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità dei dispositivi elettronici sono a carico dell'impresa.
- ❑ La titolarità delle dotazioni spetta all'assicurato.
- ❑ La sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle disposizioni del 132-ter viene stabilita per un importo che va da un minimo di trentamila euro al dieci per cento del fatturato

Ulteriori norme per incentivare la concorrenza nella r.c.a.

Art . 170-bis (Durata del contratto)

Il contratto r.c.auto ha durata annuale (o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione) si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

La risoluzione automatica si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale r.c. auto (qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori)

Art. 170 (Divieto di abbinamento)

le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto r.c. auto alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.

deroga 1

si possono pattuire idonee forme contrattuali al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.

deroga 2

le imprese possono proporre polizze r.c.auto in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa.

Art. 129 (Soggetti esclusi dall'assicurazione)

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile.

Rinvio al comma 2 dell'articolo 122: *l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati*

Però: non sono considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, **limitatamente ai danni alle cose**:

- a) Il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, etc. del veicolo (art. 2054);
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 129 (Soggetti esclusi dall'assicurazione) **limitatamente ai danni alle cose:**

	parenti	affini	
	bisnonni		
	nonni		
	Genitori	suoceri	
fratelli	assicurato	coniuge	
nipoti	figli	genero nuora	cognati
	nipoti		nipoti

In grassetto vengono indicati i soggetti sempre esclusi per i danni a cose
I rimanenti vengono esclusi solo se conviventi o dipendenti economicamente